

STATUTO DELLA SOCIETÀ DI ORTOFLOROFRUTTICOLTURA ITALIANA

Art. 1 - Denominazione e Sede

In data 12 dicembre 1953 è costituita la Società Orticola Italiana (SOI) con sede in Firenze.
A decorrere dal 30 maggio 2006 la denominazione è sostituita da Società di Ortoflorofruitticoltura Italiana (SOI).

Art. 2 - Scopi e attività

La SOI ha lo scopo di: promuovere studi, ricerche, convegni, mostre, attività editoriali ed iniziative tendenti a favorire il progresso, il miglioramento, la diffusione e lo sviluppo dell'ortoflorofruitticoltura, la tutela dei giardini, del patrimonio arboreo e ortofloricolo nazionale, nonché la salvaguardia ecologica del territorio; mantenere il contatto con similari società italiane e straniere e partecipare a manifestazioni che abbiano scopi analoghi a quelli della Società. La Società non persegue alcun fine di carattere politico, di lucro o di difesa di interessi di categoria.

La SOI può costituire «**Associazioni Affiliate**» ovvero Associazioni ed Enti aventi analogia di finalità statutarie analoghe alla propria e che abbiano carattere non esclusivamente scientifico, ma anche divulgativo, promozionale e comunque non in contrasto con quelle della SOI. La creazione di «Associazioni Affiliate» è decisa dal Consiglio Direttivo Generale, il quale giudica insindacabilmente sull'analogia delle finalità statutarie. Il Regolamento norma funzioni, competenze e quant'altro riguardi le «Associazioni Affiliate».

La sede ufficiale delle Associazioni Affiliate è quella della SOI, ma è loro facoltà costituire uffici di presidenza, segreteria e organizzazione, sentito il parere del Consiglio Direttivo Generale.

Art. 3 - Sezioni

La Società è suddivisa in due Sezioni: Frutticoltura e Orto-Florovivaismo.

Art. 4 – Soci

Possono far parte della Società persone fisiche e persone giuridiche (Enti Pubblici e Privati, Società Commerciali).

I Soci si distinguono in: a) **Ordinari**; b) **Benemeriti**; c) **Corporate**; d) **Onorari**.

I **Soci Ordinari** sono coloro che versano la quota annua associativa. Essi scelgono una sola Sezione di appartenenza, con facoltà di aggregarsi all'altra, dietro pagamento di una quota annua di aggregazione.

I **Soci Benemeriti** sono Soci Ordinari che versano un contributo annuo pari ad almeno venticinque volte la quota associativa.

I **Soci Corporate** sono Imprese, Enti territoriali o Istituzioni non di ricerca che versano una quota di associazione definita dal Regolamento e variabile in funzione del numero di dipendenti-beneficiari.

I diritti acquisiti dai dipendenti-beneficiari sono definiti dal Regolamento. Il Socio Corporate esercita il diritto di voto attraverso il Rappresentante legale o un delegato scelto tra i dipendenti-beneficiari. Il Socio Corporate è tenuto a comunicare il nome e i recapiti dei dipendenti-beneficiari all'atto dell'iscrizione annuale. Il Socio Corporate ha diritto a esporre il proprio logo sulla home page del sito della SOI.

I **Soci Onorari** non possono superare il numero di 30 e sono scelti fra personalità italiane e straniere che hanno acquisito chiara e riconosciuta fama nel campo della ortoflorofruitticoltura, ovvero hanno dato un cospicuo contributo alle finalità del Sodalizio. Il Regolamento definisce le modalità della loro nomina. I Soci Onorari sono esenti dal pagamento dei contributi sociali. Le quote societarie (associativa, di ammissione e di aggregazione) sono fissate dall'Assemblea Ordinaria con almeno un anno di anticipo e devono essere portate a conoscenza di tutti i Soci almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'anno di validità.

Art. 5 - Ammissione e decadenza dei Soci

Coloro i quali (persone fisiche o giuridiche) desiderino entrare a far parte della SOI come Soci Ordinari devono presentare una domanda scritta e versare le quote come dettagliato nel Regolamento.

L'ammissione dei Soci è decisa dal Consiglio di Presidenza o dal Consiglio Direttivo Generale e ratificata dall'Assemblea Generale.

I diritti dei Soci decorrono dal momento del versamento della quota sociale.

I Soci con la domanda di ammissione accettano il presente Statuto.

La qualifica di Socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per mancato pagamento della quota associativa nei termini fissati dal Regolamento;
- c) per radiazione per gravi motivi, deliberata dall'Assemblea Generale su proposta della maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo Generale.

Art. 6 - Diritti e doveri dei Soci

Tutti i Soci hanno diritto:

- a) a partecipare con voto deliberativo alle Assemblee;
- b) a partecipare alle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali esprimendo un voto per la Sezione di appartenenza, secondo le modalità previste dal Regolamento;
- c) al libero accesso nella sede e nei locali a disposizione della Società di Ortoflorofruitticoltura Italiana, nonché al sito web ufficiale della SOI, che fornirà i codici di accesso;
- d) a ricevere gratuitamente una copia della rivista di proprietà della Società di Ortoflorofruitticoltura Italiana;
- e) a ricevere tutte le comunicazioni relative alla Sezione di appartenenza e a quella (quelle) di eventuale aggregazione;
- f) a partecipare a tutte le manifestazioni e attività indette dalla Società con ogni eventuale agevolazione;
- g) ad una riduzione sul prezzo di Riviste, Atti e altre pubblicazioni editate dalla Società.
- h) ad accedere a tutti i vantaggi ed agevolazioni proposti dalla SOI anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali e/o privati.

Tutti i Soci, eccetto i Soci Onorari, hanno l'obbligo di pagare annualmente la quota fissata per ogni categoria entro la data stabilita dal Regolamento.

La morosità è normata dal Regolamento.

Art. 7 - Albo dei Soci

I Soci sono iscritti in apposito Albo depositato presso la Sede Sociale e reso pubblico nel modo stabilito dal Consiglio Direttivo Generale, fatti salvi i diritti sulla "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (Legge n. 675/96).

Art. 8 - Organi Sociali

Gli Organi della Società di Ortoflorofruitticoltura Italiana sono:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo Generale;
- c) Presidente Generale;
- d) Segretario Generale-Tesoriere;
- e) Consiglio di Presidenza;
- f) Consigli di Sezione;
- g) Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti;
- h) Collegio dei Probiviri;
- i) Delegati Regionali.

I componenti degli Organi di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h) sono eletti, durano in carica un triennio e sono rieleggibili secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento.

Tutte le cariche sono onorifiche.

Art. 9 - Assemblea ed Elezioni

L'Assemblea dei Soci è l'organo deliberante della Società. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei votanti.

L'Assemblea è convocata, in seduta ordinaria, dal Presidente Generale, di cui all'art. 11, entro il mese di maggio di ogni anno con le modalità previste dal Regolamento. L'Assemblea può essere convocata per motivi di urgenza, in seduta straordinaria dal Presidente Generale di cui all'art. 11; deve, inoltre, essere convocata dal Presidente Generale quando almeno un decimo dei Soci ne presentino richiesta motivata.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando è presente la metà più uno dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Il Presidente Generale nomina tra i Presidenti di Sezione un sostituto vicario per presiedere l'Assemblea dei Soci in caso di sua assenza o impedimento.

L'Assemblea delibera sulla relazione concernente l'attività sociale, sui bilanci consuntivo e preventivo, sulle quote di ammissione, associazione e aggregazione, dà mandato al Consiglio Direttivo Generale di cui all'art. 10 per l'amministrazione dei fondi e dei beni societari, dà le direttive generali sull'attività sociale e quant'altro previsto dal presente Statuto e dal Regolamento. L'Assemblea delibera sulle modifiche allo Statuto Sociale e sullo scioglimento della Società, secondo le modalità riportate negli artt. 22 e 23 del presente Statuto.

Le norme di funzionamento dell'Assemblea sono contenute nel Regolamento.

I Soci in regola con il pagamento delle quote eleggono, a scrutinio segreto, 18 (diciotto) Consiglieri. I soci delle due sezioni eleggono i consiglieri con la seguente modalità: ognuna delle due sezioni eleggerà come consiglieri i primi 8 candidati tra quelli più votati nella graduatoria di ogni sezione. I rimanenti 2 consiglieri saranno eletti tra quelli più votati, indipendentemente dalla sezione di appartenenza

Le modalità di votazione per il rinnovo delle cariche sociali sono specificate nel Regolamento.

Art. 10 - Consiglio Direttivo Generale

I 18 (diciotto) Consiglieri eletti dall'Assemblea, eleggono nel proprio seno, il Presidente Generale di cui al successivo art. 11. Il primo dei non eletti della Sezione che esprime il Presidente subentra nella carica di Consigliere.

Il Consiglio Direttivo Generale elegge tra i Soci il Segretario Generale-Tesoriere. Qualora il Segretario Generale-Tesoriere venga eletto fra i Consiglieri, decade dal Consiglio e il primo dei non eletti della Sezione che esprime il Segretario subentra nella carica di Consigliere.

Il Consiglio Direttivo Generale risulta quindi costituito dal Presidente Generale e da 18 (diciotto) Consiglieri. Il Segretario Generale-Tesoriere partecipa al Consiglio Direttivo Generale con funzione consultiva.

Il Consiglio Direttivo Generale, su mandato dell'Assemblea Ordinaria, amministra i beni ed i fondi della Società e prende le decisioni sullo sviluppo e sull'attività della Società.

Il Consiglio Direttivo Generale è presieduto dal Presidente Generale, che nomina tra i Presidenti di Sezione un sostituto con delega in caso di impedimento.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità vale il voto del Presidente Generale o del suo sostituto.

Il Consiglio Direttivo Generale, è convocato:

- a) in seduta ordinaria, entro il mese di gennaio di ogni anno, per l'assegnazione delle quote dei fondi della Società a favore delle due Sezioni, per l'esame del bilancio consuntivo e di quello preventivo, nonché per stabilire la destinazione di eventuali avanzi positivi di bilancio e la quota dei contributi annui associativi da proporre all'Assemblea;
- b) in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente Generale o il Consiglio di Presidenza lo reputino necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente Generale da almeno 5 (cinque) Consiglieri.
- c) Le sedute del Consiglio Direttivo Generale sono valide con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti, fatta salva la rappresentanza delle due Sezioni.

Il Consigliere che risulta assente a due riunioni, senza averne data preventiva comunicazione alla Segreteria, decade dalla carica.

Le norme di funzionamento del Consiglio Direttivo Generale sono contenute nel Regolamento.

Art. 11 - Presidente Generale

Il Presidente Generale è il legale rappresentate della Società a tutti gli effetti.

Il Presidente convoca il Consiglio di Presidenza, il Consiglio Direttivo Generale, l'Assemblea ordinaria e straordinaria e controlla che le disposizioni emerse dagli stessi Organi sociali siano rese esecutive dal Segretario Generale-Tesoriere. Dirama ai Presidenti di Sezione gli indirizzi generali della Società per mantenere un'armonica, omogenea ed equilibrata attività delle varie Sezioni. Il Presidente Generale è eletto con almeno i 3/4 dei voti dei Consiglieri eletti.

Di norma una Sezione non esprime il Presidente Generale per più di due mandati consecutivi.

Art. 12 - Segretario Generale-Tesoriere

Il Segretario Generale-Tesoriere esegue le disposizioni dell'Assemblea, del Presidente Generale, del Consiglio di Presidenza e del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti.

Il Segretario Generale-Tesoriere provvede alla cura del servizio di contabilità e tesoreria della Società ed alla riscossione di quote e contributi; a diramare le convocazioni degli organi collegiali della Società ed a redigerne e conservarne i verbali; a regolare tutte le attività e le procedure connesse con le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.

Ulteriori compiti possono essere affidati al Segretario Generale-Tesoriere dall'Assemblea.

Art. 13 - Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è formato dal Presidente Generale, e dai Presidenti delle due Sezioni. Il Segretario Generale-Tesoriere partecipa al Consiglio di Presidenza con funzione consultiva.

Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente Generale, che nomina tra i Presidenti di Sezione un sostituto con delega in caso di impedimento.

Le delibere sono prese a maggioranza. Il Consiglio di Presidenza provvede a rendere esecutive le deliberazioni del Consiglio Direttivo Generale e, in caso di urgenza, può prendere deliberazioni impegnative che però debbono essere ratificate nella prima seduta del Consiglio Direttivo Generale.

E' convocato ogni qualvolta il Presidente Generale od uno dei Presidenti di Sezione lo ritengano necessario.

Art. 14 - Consigli di Sezione

I Consigli di Sezione sono due: Frutticoltura e Orto-Florovivaismo.

Il Consiglio di Sezione è formato dai Consiglieri eletti dai Soci e dall'eventuale Consigliere subentrante in seguito all'elezione del Presidente Generale e/o del Segretario Generale-Tesoriere; i Consiglieri nominano fra loro un Presidente e un Segretario. Il Consiglio di Sezione è convocato dal rispettivo Presidente almeno due volte l'anno quando questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 3 (tre) componenti.

Il Presidente di Sezione nomina tra i Consiglieri un sostituto vicario in caso di sua assenza o impedimento.

Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei consiglieri incluso il Presidente o il suo sostituto vicario. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. Il Consigliere che risulta assente a due riunioni, senza averne data preventiva comunicazione alla Segreteria, decade dalla carica.

Il Consiglio di Sezione dispone delle somme assegnategli dal Consiglio Direttivo Generale e deve elaborare ogni anno il bilancio consuntivo e preventivo della Sezione da consegnare al Segretario Generale-Tesoriere nei tempi e nei modi stabiliti dal Regolamento. I Bilanci preventivi e consuntivi firmati dal Segretario e dal Presidente sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Sezione.

Art. 15 - Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Ordinaria. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Collegio dei Sindaci nomina nel suo seno il Presidente. I Sindaci effettivi debbono essere invitati alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo Generale. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza dello Statuto, sulla amministrazione del patrimonio, sulle attività sociali e sull'attuazione delle deliberazioni delle Assemblee.

Art. 16 - Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Ordinaria. I membri effettivi eleggono fra di loro un Presidente. I Proviviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Spetta al Collegio dei Proviviri di favorire, con poteri di amichevole arbitrato, la composizione di eventuali vertenze fra Soci, fra Soci e Organi sociali e fra detti Organi e loro membri.

Il Collegio dei Proviviri, su proposta del Presidente Generale, esamina la posizione di Soci il cui comportamento sia reso incompatibile con i fini statutari della Società o abbiano commesso gravi scorrettezze professionali. Il Collegio dei Proviviri, su tali casi, esprime un parere consultivo che sottoporrà poi al Consiglio Direttivo Generale che dovrà deliberare.

Art. 17 - Delegati Regionali

Il Consiglio di Sezione nomina i Delegati Regionali che rappresentano la Sezione nei rapporti con gli Associati della Regione di competenza. I Delegati individuano le attività regionali e propongono iniziative al Consiglio di Sezione. Su delega del Presidente di Sezione, il Delegato può intrattenere rapporti con Enti pubblici e privati locali al fine di perseguire gli scopi statutari della Società (art. 2). Le funzioni dei Delegati sono normate dal Regolamento.

Art. 18 - Presidente Onorario

L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo Generale, può nominare il Presidente Onorario a vita, scelto fra gli ex Presidenti Generali, che avrà diritti pari a quelli dei Soci Onorari. Il Presidente Onorario è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo Generale e del Consiglio di Presidenza con funzione consultiva.

Art. 19 - Commissioni e Gruppi di Lavoro

La Società può costituire Commissioni e Gruppi di Lavoro con compiti di studio su questioni di rilevante interesse in rapporto alle finalità statutarie. Il Regolamento disciplina le Commissioni e i Gruppi di Lavoro.

Art. 20 - Entrate e patrimonio

Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
 - b) da eventuali lasciti e donazioni;
 - c) da sovvenzioni o contributi erogati da Enti o privati;
- che costituiscono patrimonio della Società in beni mobili ed immobili.

Le somme disponibili possono essere impegnate nei modi e nei termini previsti dalla legge secondo le finalità statutarie di cui all'art. 2. Gli investimenti sono decisi dal Consiglio Direttivo Generale e ratificati dall'Assemblea.

Art. 21 - Esercizio finanziario

L'anno sociale ha inizio il 1° gennaio e scade il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio finanziario è predisposto un bilancio consuntivo e un bilancio preventivo. I bilanci consuntivo e preventivo sono predisposti secondo le scadenze di legge dal Segretario Generale-Tesoriere, esaminati dal Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti e dal Consiglio Direttivo Generale e sottoposti per l'approvazione all'Assemblea Ordinaria.

Art. 22 - Modifiche di Statuto

Le proposte di modifiche allo Statuto dovranno essere formulate dal Consiglio Direttivo Generale a maggioranza assoluta, oppure proposte per iscritto da almeno un decimo dei Soci. Esse saranno votate dall'Assemblea dei Soci che dovranno riceverne comunicazione almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Risulteranno accolte soltanto le variazioni approvate con la maggioranza dei tre quarti dei votanti.

Art. 23 - Durata, scioglimento e liquidazione della Società

La Società ha durata illimitata. Lo scioglimento della Società può essere deliberato dall'Assemblea soltanto se presenti tre quarti dei soci e se la proposta ottiene una maggioranza di almeno tre quarti dei votanti.

In caso di scioglimento per qualunque causa la Società dovrà devolvere il suo patrimonio ad altra Società con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 - Regolamento allo Statuto

Un apposito Regolamento contiene le norme per l'attuazione del presente Statuto. Il Regolamento che rende operativo il presente Statuto è emanato dal Consiglio Direttivo Generale.

Art. 25 - Norme finali

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme di Legge.